



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott.ssa Elena Rossi

Giudice relatore

dott. Gianluigi Zulian

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato

da

[REDACTED] Crediti s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**
e dall'avv. **[REDACTED]**;

- opponente -

CONTRO

Fallimento Impresa [REDACTED] Generali s.r.l., rappresentato e difeso
dall'avv. **[REDACTED]**

- convenuto opposto -

In punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

La ricorrente, quale mandataria con rappresentanza di **[REDACTED]**
[REDACTED] IMPRESA S.p.a., nell'atto introduttivo, ha narrato che negli anni
2008 e 2009 tra la allora Banca **[REDACTED] s.p.a.** e la società poi fallita
(allora **[REDACTED] S.p.a.**) venivano conclusi sette contratti di locazione
finanziaria aventi per oggetto beni mobili, contratti tutti risolti da **[REDACTED]**
per inadempimento dell'utilizzatrice.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento della Impresa ██████████
Generali s.r.l. la BCC, quale mandataria, presentava istanza ex art. 93 L.F.,
chiedendo l'ammissione, in via chirografaria, del credito di euro 68.109,42
relativo a canoni scaduti e non pagati alla data del fallimento.

Il Giudice delegato, in data 31 ottobre 2014, ammetteva il credito come
chiesto e, successivamente, la BCC otteneva, su istanza ex art. 103 L. F., la
restituzione dei beni locati e li collocava sul mercato.

In relazione a ciascun contratto, la ricorrente provvedeva, quindi, a effettuare i
calcoli di cui all'art. 72 quater, comma 2 e comma 3, L.F., decurtando il
prezzo ricavato dalla vendita di ogni singolo bene dal proprio credito residuo
in linea capitale.

Per taluni contratti il conteggio dava luogo a un surplus positivo, vale a dire a
un credito della massa, per altri contratti, invece, il prezzo di riallocazione
risultava inferiore al credito residuo in linea capitale.

L'opponente ha sommato tra loro, da un lato, tutti i surplus positivi derivanti
dai vari contratti e, dall'altro lato, tutti i differenziali negativi e ha effettuato
la compensazione tra le due poste di segno opposto, invocando l'operatività
dell' art. 56 L.F., nella ritenuta sussistenza di contrapposti crediti omogenei
con radice causale anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La BCC ha, quindi, presentato istanza ex art. 101 L.F chiedendo l'ammissione
al passivo, in via chirografaria, per euro 70.618,39.

Con decreto del 20 ottobre 2015 il Giudice delegato disponeva: *“Escluso
l'ammontare di euro 68.109,42 per ché si tratta di un importo già ammesso al
passivo giusta istanza della ricorrente protocollata con il cronologico n. 36.
Non riconosciuta la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze derivanti
dalla nuova allocazione dei beni già oggetto dei contratti di leasing e ciò in
quanto le prime non possono essere sottratte al concorso sostanziale di cui al
comma 3 dell'art. 72 quater l.f. mentre le seconde sono un credito della*

massa nei confronti della società concedente. Ammesso per euro 16.893,74, Categoria Chirografari.

Lamentando l'ingiustizia di tale ammissione l'opponente ha chiesto la riforma del provvedimento chiedendo, "ferma restando la già disposta ammissione dell'importo di euro 68.109,42" che venga "accertata la legittimità della compensazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 56 L.F. tra le minus valenze e le plus valenze", con conseguente ammissione al passivo del minor credito di euro 2.508,97.

Si è costituito il Fallimento sostenendo che trattandosi di sette contratti di locazione finanziaria, risolti ex art.1456 c.c. ante fallimento, a seguito dell'intervenuto fallimento dell'utilizzatrice i rapporti tra la Curatela e la Concedente vadano regolati ai sensi dell'art.72 quater L.F. con la conseguenza che i conteggi relativi ai rapporti di dare e di avere fra il Fallimento e la ricorrente debbano essere effettuati esclusivamente sulla base, rispettivamente, del comma 2, quanto alle plusvalenze, e del comma 3, quanto alle minusvalenze dell'art. 72 quater L.F. con conseguente inapplicabilità dell'art.56 L.F., norma generale in relazione all'art.72 quater L.F. norma speciale.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta.

E' pacifico che tutti i contratti di leasing sono stati risolti anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società Impresa [REDACTED] s.r.l.

Entrambe le parti sostengono che nella fattispecie non trovi applicazione la disciplina civilistica della risoluzione, bensì quella prevista dall'art.72 quater L.F.

Tale impostazione non può essere condivisa in quanto in tale modo si verrebbe a superare, indebitamente, la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facoltà riconosciuta a una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente e il

fallito, tra i quali anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui all' art. 72, primo comma, L.F.

Infatti, l'istituto dello scioglimento contrattuale accorda tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria, come invece riconosce il rimedio generale della risoluzione per inadempimento.

Secondo l'interpretazione preferibile se il contratto di leasing è pendente al momento dell'apertura del concorso e il curatore esercita la facoltà di scioglimento (in alternativa al subentro) la determinazione del credito del concedente è regolata dall' art. 72 quater, secondo e terzo comma, L.F.

Se, invece, il contratto di leasing si è risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo, come nel caso di specie, la norma che viene in rilievo non è l'art.72 quater, che presuppone la pendenza del contratto, bensì l'art. 72, quinto comma, L.F. che sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento (Cass. sez. I, sentenza n.2538/2016).

Ciò precisato si osserva che i debiti e i crediti contrapposti per essere compensati devono avere origine anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo esclusa la compensazione tra crediti sorti prima e debiti sorti dopo o viceversa.

Le Sezioni Unite hanno escluso che l'art. 56 L.F. ponga alcun altro limite alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, che non sia la semplice anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e ciò non solo nel caso in cui il credito del terzo non sia ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito.

Afferma la Suprema Corte che sarebbe riduttivo interpretare il silenzio del legislatore sulla scadenza dei crediti del fallito come se esso avesse inteso



affermare il principio che, per rendere operante la compensazione, tutti i requisiti del credito suddetto debbano essersi già verificati al momento della dichiarazione di fallimento, dovendosi intendere l'esigenza di cristallizzare le situazioni debitorie - creditorie a questa data come realizzata con l'affermazione del principio della necessità della anteriorità ad essa del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Da tanto la Corte ha dedotto che la compensazione fallimentare si attua anche quando il credito del fallito, alla data di dichiarazione di fallimento, non sia ancora scaduto, e tale principio è estensibile a tutti gli altri requisiti della compensazione.

Il momento della dichiarazione di fallimento, come non rileva sul requisito della esigibilità del credito del creditore in bonis e del credito del fallito, così è irrilevante per gli altri requisiti, sicché la compensazione è sempre ammessa tra crediti contrapposti sorti anteriormente all'apertura del concorso, anche quando essi siano privi del requisito della esigibilità, o della omogeneità o della liquidità, in quanto questi requisiti possono sopravvenire anche in corso di fallimento.

In sostanza, ai sensi dell'art. 56 L.F., i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, anche se gli uni e/o gli altri non siano scaduti, esigibili e omogenei prima della dichiarazione di fallimento.

Si tratta, quindi, di verificare se il credito dell'opponente abbia origine genetica anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatrice, a sua volta debitore per altri titoli verso la stessa Concedente.

Nel caso di specie anche i crediti della società di leasing trovano la loro causa genetica nei rapporti di leasing sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatrice, soltanto che sono stati determinati nella loro

entità al momento della effettiva ricollocazione dei beni e, pertanto, la compensabilità deve essere ammessa (cfr. Cass. Civ., SS UU n.775/99, Cass. Civ. n.9678/2000, Cass. Civ. n. 10025/2010).

Tenuto conto del contrastante orientamento giurisprudenziale, in relazione all'applicabilità dell'art.72 quater L.F. a prescindere dalla data di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, risolto solo di recente dalla Suprema Corte, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ferma restando la già disposta ammissione dell'importo di euro 68.109,42, accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti della compensazione tra il credito di [REDACTED] S.p.A. nei confronti del Fallimento Impresa [REDACTED] S.r.l., ex art. 56 L.F., pari a euro 16.893,75, e il credito del Fallimento nei confronti di [REDACTED] S.p.A., pari a euro 14.357,83;
- ammette al passivo del Fallimento Impresa [REDACTED] S.r.l. il credito di [REDACTED] S.p.A. pari a euro 2.508,92, come richiesto, in via chirografaria;
- dispone la conseguente variazione dello stato passivo;
- compensa le spese di lite tra le parti;

Treviso, così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2016

Il Presidente
Antonello Fabbro

Il Giudice relatore

Elena Rossi

